



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE STAMPA E COMUNICAZIONI

n° d'arruolamento	A 6909
originali	PRESS /AZ
copie	
24 MARS 2005	
responsabile enregistrement	M

CENTRI DI DOCUMENTAZIONE EUROPEI CDE

ACCORDO

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (“la Commissione”), rappresentata da:

Jorge de OLIVEIRA E SOUSA.....
[cognome, nome]

Direttore generale della Direzione generale per la Stampa e la comunicazione

e:

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
(nome ufficiale della struttura ospite del CDE)

(“la struttura ospite”), rappresentata da:

Patrizio BIANCHI.....
[cognome, nome]

Rettore
[funzione]

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

nell’ambito delle sue attività di informazione globalmente note come *EUROPE DIRECT* la Commissione, su richiesta della struttura ospite, ha deciso di istituire un centro di documentazione europeo generico/specializzato (“CDE”) nell’ambito della struttura ospite. Tale accordo specifica i diritti e i doveri delle parti nelle loro reciproche relazioni per quanto attiene all’istituzione e al funzionamento del CDE, conformemente alle norme allegate.

Al fine di perseguire gli obiettivi del CDE e garantire lo svolgimento delle mansioni specificate agli articoli 4 e 5 delle norme,

* la Commissione si impegna a:

1. riconoscere che la struttura ospite ha lo status di centro di documentazione europeo, parte della rete generale dei servizi di informazione *EUROPE DIRECT* gestita dalla Commissione;

2. fornire ai CDE, a titolo gratuito, pubblicazioni delle istituzioni dell'Unione europea selezionate in base al profilo del CDE, o a renderle disponibili per via elettronica; le pubblicazioni saranno distribuite dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee con sede a Lussemburgo (Unità diffusione, Sezione collegamenti, sottoscrizioni e informazione);
3. assistere i CDE nello svolgimento delle proprie mansioni (fra l'altro nell'ambito della formazione e della trasmissione di informazioni ai bibliotecari CDE, nonché fornendo l'accesso ad altre attività di supporto e di rete, sia per via diretta sia mediante un helpdesk di collegamento per l'informazione e la documentazione che opera a nome della Commissione) quanto più possibile e nella misura dei fondi a disposizione dei dipartimenti della Commissione interessati;
4. effettuare una valutazione annuale dell'operato dei CDE; tale valutazione è effettuata dalla rappresentanza della Commissione ed è basata sulla relazione annuale di ciascun CDE (cfr. articolo 5, paragrafo 7 delle norme allegate); la conferma dell'operatività di ciascun CDE è subordinata all'esito di tale valutazione.

* La struttura ospite si impegna a:

1. promuovere e sviluppare studi e ricerche nel campo dell'integrazione europea;
2. proporre all'organizzazione e all'operazione del CDE un bibliotecario qualificato o un altro professionista dotato di diploma in documentazione o studi dell'informazione; la responsabilità della gestione del CDE può essere condivisa con un membro del corpo accademico che svolge attività didattiche di ricerca nel settore degli affari comunitari;
3. riservare un'area specifica al CDE, preferibilmente nella propria biblioteca;
4. richiamare l'attenzione sull'esistenza del CDE utilizzando grafici o altri adeguati mezzi di identificazione;
5. evidenziare e promuovere il proprio vincolo con le attività di informazione della Commissione, generalmente noto come *EUROPE DIRECT*, e ad utilizzare regolarmente il logo corrispondente;
6. sottoscrivere accordi di partenariato con altri organismi – qualora questo si rivelasse un mezzo adeguato per il conseguimento degli obiettivi del CDE – al fine di diffondere gli esiti dell'uso delle fonti di informazione del CDE sull'Unione europea e così ridurre il rischio di doppiioni;
7. garantire che il CDE persegua gli obiettivi previsti agli articoli 4 e 5 delle norme allegate e adottare le misure necessarie per dare esecuzione alle raccomandazioni della Commissione in caso di valutazione sfavorevole (articolo 6);

8. porre termine alle attività del CDE nel caso di cui alla lettera b) dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6 o dell'articolo 7 delle norme allegate;
9. sostenere i costi dell'istituzione e della gestione del CDE.

- * Le parti si impegnano a scambiarsi qualunque informazione utile in merito allo sviluppo dei CDE e delle loro capacità di soddisfare le crescenti esigenze in termini accademici e pubblici.
- * Le parti possono resiliare tale accordo dando un preavviso di tre mesi alle condizioni definite all'articolo 7 delle norme allegate.

FIRME

Per la struttura ospite:

Bianchi Patrizio
[cognome, nome]

Rettore
[funzione]

[firma]

Fatto a Ferrara..... 28 FEB 2005
[luogo, data]

In duplicato, in [lingua] italiano

Per la Commissione:

.....
[cognome, nome]


.....
[funzione]

.....
[firma]

Fatto a
[luogo, data]


P. Carvounis
Directeur

31 MARS 2005





CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA - CDE

NORME ALLEGATE ALL'ACCORDO

Articolo 1

Il centro di documentazione europeo è un centro di collegamento europeo per l'informazione istituito in un'università o istituto universitario ovvero in un istituto di ricerca per promuovere e consolidare l'insegnamento e la ricerca nel settore dell'integrazione europea.

Articolo 2

Vi sono due tipi di CDE, generici e specializzati:

1. un CDE generico riceve la documentazione generale prodotta dalle istituzioni comunitarie;
2. un CDE specializzato riceve una selezione di tale documentazione; la selezione sarà effettuata in funzione degli interessi specifici accuratamente e preventivamente definiti dalla Commissione europea e dalla struttura ospite, in cooperazione con l'Ufficio delle pubblicazioni della Comunità europea.

Articolo 3

I CDE sono istituiti mediante accordo scritto tra il direttore generale della Direzione generale della Commissione responsabile e un rappresentante di grado equivalente della struttura ospite. Non può essere istituito più di un CDE nella stessa struttura ospite.

Articolo 4

Gli obiettivi dei CDE sono i seguenti:

1. aiutare la struttura ospite a promuovere e consolidare l'insegnamento e la ricerca nel settore dell'integrazione europea;
2. rendere accessibili al pubblico, universitario o meno, le informazioni sull'Unione europea e le sue politiche;
3. partecipare al dibattito sull'Unione europea, eventualmente con altri centri di collegamento e reti per l'informazione europea.

Articolo 5

Al fine di perseguire tali obiettivi i CDE svolgono le seguenti mansioni:

1. trattare, catalogare e classificare tutte le pubblicazioni comunitarie ricevute in una singola raccolta;
2. fungere da punto focale per tutte le informazioni connesse alla Comunità prodotte dalla struttura ospite;
3. fornire l'accesso e consentire la consultazione di pubblicazioni e altro materiale per un numero sufficiente di ore (almeno 20 ore settimanali); pubblicazioni gratuite destinate al pubblico generale dovrebbero essere ampiamente disponibili;
4. stabilire relazioni con altri centri di collegamento e reti di informazione europea e cooperare con questi a tutti i livelli;
5. prendere parte alle attività generali di informazione della Commissione sull'Unione europea;
6. informare regolarmente la Commissione degli eventi cui prendono parte (dibattiti, conferenze, seminari ed al.);
7. riferire annualmente alla Rappresentanza della Commissione in merito alle proprie attività utilizzando il formulario previsto dalla Commissione.

Articolo 6 (Valutazione)

La Rappresentanza della Commissione elabora una relazione annuale in cui effettua una valutazione dei CDE sulla base della relazione annuale dei CDE (cfr. articolo 5, paragrafo 7) ed eventuali ispezioni effettuate.

I CDE sono informati dell'esito della valutazione della Commissione, possibilmente corredata da proposte di miglioramento.

Qualora la valutazione della Commissione sia sfavorevole:

- (a) la Commissione elabora una relazione scritta in cui specifica quali azioni sono necessarie per rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo che istituisce il CDE;
- (b) qualora le azioni necessarie non vengano intraprese, si pone termine all'attività del CDE.

Articolo 7 (Cessazione dell'attività)

- a) Le parti possono volontariamente recedere dall'accordo dando un preavviso di tre mesi; tale rescissione non comporta problemi per nessuna delle parti;
- b) nel caso di cui alla lettera b) dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6, e in qualunque altra circostanza in cui un CDE abbia cessato di conseguire i propri obiettivi, esso cessa immediatamente di operare e la Commissione revoca la propria assistenza;
- c) in entrambi i casi la struttura ospite e la Commissione pervengono ad un accordo in merito all'uso cui destinare la raccolta di informazioni; qualora si proceda ad istituire un nuovo CDE nella stessa sede, questo riceve tale raccolta e gli strumenti necessari al proprio funzionamento e gestione.